

ORDINANZA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' 1

N.201-26410/2017

Strada Provinciale n. 458 di "Casalborgone" dal Km. 8+100 al Km. 8+600.

Sospensione della circolazione lungo un senso di marcia per consentire i lavori di sostituzione di condotta idrica e dei relativi allacciamenti mediante istituzione di senso unico alternato e di limitazione della velocità a 30 Km/h.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- La Società SMAT Spa in data 26/09/2017 con nota prot. n° 1136-2017 ha formulato istanza di restringimento della carreggiata stradale con l'istituzione di un senso unico alternato e di limitazione della velocità massima a 30 Km/h nell'ambito dell'area di cantiere, per consentire i lavori di sostituzione di condotta idrica e dei relativi allacciamenti.

Ciò premesso e considerato si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, alla chiusura al transito per tutte le categorie di utenti, di un senso di marcia della S.P. n. 458 di "Casalborgone" dal Km. 8+100 al Km. 8+600 con l'istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri o mediante impianto semaforico da cantiere e con limitazione della velocità massima a 30 Km/h nell'ambito dell'area di cantiere, a far data dal 02/10/2017 al 31/10/2017 limitatamente al periodo temporale compreso tra le ore 8,30 alle ore 18,00;

Visto l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 4 marzo 2013, recante "i criteri generali di

sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il geom. Giovanni GAVAZZI;

Visto l’art. 5 comma 3 e l’art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l’adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);

Visto l’art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

la chiusura al transito per tutte le categorie di utenti, di un senso di marcia della S.P. n. 458 di “Casalborgone” dal Km. 8+100 al Km. 8+600 con l’istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri o mediante impianto semaforico da cantiere e con limitazione della velocità massima a 30 Km/h nell’ambito dell’area di cantiere, a far data dal 02/10/2017 al 31/10/2017 limitatamente al periodo temporale compreso tra le ore 8,30 alle ore 18,00;

- Il committente : Società Smat Spa
- La Ditta esecutrice : D.H.D. Via Santorre di Santarosa n° 28 – 10040 Leinì (TO)
- Direttore dei Lavori : P.I. Riccardo PRESTINI
- Responsabile di Cantiere : Danilo FURBATTO
- Responsabile della Sicurezza : P.I. Massimo BAJOCCHI

nell’ambito del cantiere fisso oggetto della presente ordinanza si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I D.M. 4 marzo 2013 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all’art. 4 del D.M. 4 marzo 2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici previsti dal D.M. 4 marzo 2013.

In caso di nebbia o di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche



Città metropolitana di Torino

successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica di cantiere a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

Il soggetti avanti indicati rimarranno responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, inoltre la riapertura al transito dei tratti ultimati potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità oltre al ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., nonché dei cartelli preventivi di informazione agli utenti mantenendo sollevato ed indenne il Servizio Viabilità 1 da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 comma 3 e 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 195/92 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 29/09/2017

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' 1

Ing. Luigi SPINA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' 3

Ing. Matteo TIZZANI